



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COMUNE DI POLLINA

(Città Metropolitana di Palermo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.3 del 26 GENNAIO 2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMUNI 227-229, LEGGE N. 197/2022

L'anno duemilaventitre giorno 26 del mese di GENNAIO alle ore 9:00, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, convocato con avviso prot.n.630 del 20.01.2023 presso l'aula consiliare "G. Giambelluca" del Comune di Pollina.

Dei consiglieri comunali sono presenti n.6 e n.4 assenti come segue:

N.O.	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenti</i>
1	MUSOTTO	GIULIANA	NO
2	GENCHI	CECILIA	SI
3	GENCHI	ANGELA	NO
4	SARRICA	GIUSEPPE	SI
5	MUSOTTO	GIULIO	SI
6	GAGLIANELLO	SALVATORE	SI
7	SCIALABBA	GIUSEPPE	SI
8	SOLARO	MARIA	SI
9	CASSATARO	GIUSEPPE	NO
10	CASTIGLIA	NUNZIO	NO

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Catena Patrizia Sferruzza
Scrutatori: Genchi Cecilia, Giulio Musotto

PUNTO N.3: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022

Il Presidente introduce il 3° punto all'ordine del giorno.

Relaziona il Vice Sindaco: *“Il comma 227 legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede uno stralcio parziale per i crediti vantati dai Comuni. In particolare, è previsto che relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni centrali, l’annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’art. 30, dpr 602/1973. Pertanto, restano dovuti, il “capitale” e le somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento22.*

Il comma 229, prevede che i Comuni possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti (quindi con delibera del consiglio comunale) e comunicato, entro la medesima data, all’AdE-R, con le modalità che la stessa Agenzia pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 202323. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i Comuni devono dare notizia dell’adozione della delibera mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

In tal modo si consente comunque ai cittadini debitori di ottenere la rateizzazione dei debiti pregressi e non pagare le sanzioni di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’art. 30, dpr 602/1973 ;

Avremmo potuto non aderire, ma pensiamo di potere recuperare le somme relative al capitale , che sarebbero andate perse sicuramente con l’annullamento automatico;

Interviene il Sindaco: *i contribuenti che voglio aderire a questa proposta, devono fare richiesta al Comune di Pollina, perché ciò non avviene d’ufficio e quindi occorre divulgare questa adesione allo stralcio parziale;*

Il Presidente, verificato che non vi è nessun altro intervento mette ai voti la proposta di deliberazione:

Presenti 6 consiglieri

Assenti 4 consiglieri (Musotto Giuliana- Cassataro Giuseppe- Castiglia Nunzio – Genchi Angela)

Consiglieri votanti n. 6

Votazione: Approvata ad unanimità

Viene posta a votazione Immediatamente Esecutiva:

Presenti 6 consiglieri

Assenti n. 4 consiglieri (Musotto Giuliana, Cassataro Giuseppe -Castiglia Nunzio – Genchi Angela)

Votazione: Approvata ad unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione nelle risultanze formulata dal Responsabile del Terzo Settore ad oggetto: “ **APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022** ”

La proposta di deliberazione è approvata all’unanimità n.4 assenti (Musotto Giuliana, Cassataro Giuseppe Castiglia Nunzio – Genchi Angela)

DELIBERA

DI DICHIARARE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA



COMUNE DI POLLINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Piazza Maddalena s.n.c. - 90010 Pollina (PA) – C.F. e P.I.00623750825 TEL 0921425009- FAX 0921425426

e-mail segreteria@comune.pollina.pa.it- PEC comunedipollina@pec.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

<p>APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022</p>
--

L'ASSESSORE AL BILANCIO

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi euro 85.883,82, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 24.538,23.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che

le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 00 del 00/01/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Valentina Musumeci la quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

D E L I B E R A

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

**L'ASSESSORE AL BILANCIO**
(Salvatore Gaglianella)

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
(dott.ssa Valentina Musumeci)



COMUNE DI POLLINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



Piazza Maddalena s.n.c. - 90010 Pollina (PA) – C.F. e P.I.00623750825 TEL 0921425009- FAX 0921425426
e-mail segreteria@comune.pollina.pa.it- PEC comunedipollina@pec.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE
ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022**

PARERI DI COMPETENZA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., sulla proposta di deliberazione, la sottoscritta esprime i pareri di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del Servizio interessato	Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole. Data 13.01.2023  IL RESPONSABILE DEL II SETTORE (DOTT.SSA VALENTINA MUSUMECI)
Il Responsabile del Servizio Finanziario	Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole. Data 13.01.2023  IL RESPONSABILE DEL II SETTORE (DOTT.SSA VALENTINA MUSUMECI)



Comune di Pollina

Parere del Revisore dei Conti
sulla proposta di deliberazione Consiliare
avente come oggetto:

**“APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE
ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022”.**

L'ORGANO DI REVISIONE
DOTT. ANASTASI CARMELO FRANCO

Firmato digitalmente da: ANASTASI CARMELO FRANCO
Data: 17/01/2023 13:04:16



Comune di Pollina

Il Revisore Unico

Verbale n. 101 del 17.01.2023

Parere del Revisore dei Conti *sulla proposta di deliberazione Consiliare* avente come oggetto: **“APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022”**.

Il sottoscritto Revisore Unico **Dott. Anastasi Carmelo Franco**, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 del 06.07.2020; per il triennio 2020-2023, ha esaminato la proposta di deliberazione, presentata dall'Ass. Salvatore Gaglianello, unitamente agli allegati di Legge, operando nel rispetto della Legge e con particolare riferimento:

- **VISTO** l'Art. 52 del D. L.gs. 15 Dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;
- **VISTO** l'Articolo 42 *“Attribuzioni dei Consigli”* del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.;
- **VISTO** l'Art. 239 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 *«Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»* in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- **VISTO** l'Art. 139 del TUEL, in base al quale il Revisore dei Conti esprime il proprio parere sull'approvazione di applicazione dei tributi locali;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;
- **VISTO** il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- **VISTO** Il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
- **VISTO** l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;
- **VISTO** il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al D. L.gs. 23 Giugno 2011, n. 118 - “principio contabile applicato alla contabilità finanziaria” - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di Bilancio.

ha effettuato le verifiche necessarie al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile, come richiesto dall'Art. 239, comma 1, lettera b), punto 2 del T.U.E.L..

PREMESSA

EVIDENZIATO che:

- l'Art. 1, comma 227, Legge 29 Dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° Gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015**, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'Art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 602; conseguentemente **rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate**, alla predetta data del 1° Gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'Art. 1, comma 228, Legge 29 Dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'Art. 27, sesto comma, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'Art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'Art. 1, comma 229, Legge 29 Dicembre 2022, n. 197, dispone che gli Enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'Agente della Riscossione entro il 31 Gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi Enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'Agente della Riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi euro 85.883,82, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'Art. 1, comma 227, Legge 29 Dicembre 2022, n. 197, circa euro 24.538,23.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

CONSIDERATO che l'Art. 1, comma 231, Legge 29 Dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 30 Giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'Agente della Riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'Art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'Art. 17 del D. L.gs. 13 Aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

VISTO l'interesse da parte dell'Ente di deliberare, ai sensi dell'Art. 1, comma 229, Legge 29 Dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista

dall'Art. 1, comma 227, Legge 29 Dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'Art.1, comma 231, Legge 29 Dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte dell'Ente della delibera di diniego allo "**stralcio parziale**" previsto dall'Art. 1, comma 227, Legge 29 Dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 30 Giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, **richiede il pagamento della quota capitale**, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere **anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.**

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Dott.ssa Valentina Musumeci, resi, ai sensi degli Articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo N. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche e integrazioni (TUEL).

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico ha proceduto all'analisi dei documenti prodotti ed allegati alla proposta di deliberazione che fanno parte integrante e sostanziale del presente parere.

Dopo di ciò **esprime**, per le proprie competenze,

parere favorevole

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "**APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022**", presentata dall'Ass. Salvatore Gaglianello.

Pollina, 17.01.2023.

Firmato digitalmente da: ANASTASI CARMELO FRANCO
Data: 17/01/2023 13:04:46

L'organo di revisione
DOTT. ANASTASI CARMELO FRANCO

COPIA DELIBERA C.C. N. 3 DEL 26/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
SARRICA GIUSEPPE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
GENCHI CECILIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CATENA PATRIZIA SFERRUZZA

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li 26.01.2023



IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi decorrenti dal _____ (art. 11, comma 1, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44).

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sferruzza Catena Patrizia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26.01.2023

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44)

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44)

Dalla Residenza Comunale, Li 26.01.2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sferruzza Catena Patrizia